



# MISURE APPLICATE IN ZONE ROSSA

## SPOSTAMENTI PERSONALI

È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute.

È sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all'interno del proprio Comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro Comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. È altresì consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose. È sempre vietato lo spostamento verso altra abitazione privata abitata, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Sono sempre consentiti, all'interno del territorio provinciale, gli spostamenti necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo, anche per autoconsumo (compresa la produzione di legna).



## ATTIVITA' MOTORIA

Dalle ore 5 alle 22, è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione da intendersi entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima abitazione. È necessario rispettare il distanziamento di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina a protezione delle vie respiratorie.

## ATTIVITA' SPORTIVA

Dalle ore 5 alle 22, è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.

È tuttavia possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi sia all'aperto che al chiuso.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

## ATTIVITA' DI SERVIZI DI RISTORAZIONE

ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

L'asporto è consentito fino alle ore 22, ad eccezione dei bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 56.3) per i quali l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita senza limiti di orario la



## ATTIVITA' COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23.

Restano chiusi le attività nei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

## ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA

Sono consentiti solamente le attività inerenti servizi alla persona di cui allegato 24 del Dpcm 2 marzo 2021, ossia:

- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.



## ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta la possibilità di svolgere attività in presenza per laboratori o per esigenze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

## UNIVERSITA' E ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e quant'altro previsto dall'art. 44 del Dpcm 2 marzo 2021.

## MUSEI, ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

Restano sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

## ULTERIORI ATTIVITA' CHE CONTINUANO AD ESSERE SOSPESSE ANCHE IN ZONA ROSSA

Restano sospese tutte le altre attività già sospese in zona gialla/arancione (ad es. palestre, piscine, sale giochi, discoteche, sale scommesse, centri sociali/culturali/ricreativi, convegni, congressi, feste ecc.), con le relative disposizioni di cui al Dpcm 2 marzo 2021.

